

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Cirillo Dr. G. Paolo Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’ A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA C.L.T. TERNI/ASD AUGUSTA F.C. DEL 19.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Ridetermina le sanzioni infliggendo alla reclamante l’ammenda di €2.000,00 ed al sig. Santaniello Giovanni l’inibizione fino al 30.9.2008. Dispone incamerarsi la tassa reclamo

## 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Cirillo Dr. G. Paolo Componenti - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL’ A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004 AVVERSO LE SANZIONI:**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009;**
  - **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA DI BELLO ANNA;**
  - **SQUALIFICA FINO AL 24.4.2008 ALLA CALCIATRICE TOROSANTUCCI GIULIA;**
  - **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ORTONA/ARIETE CALCIO DEL 19.3.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Ortona 2004 di Ortona (Chieti) riduce la sanzione inflitta alla sig.ra Di Bello Anna fino al 31.7.2008. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL PICENUM CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SALVATORI RINALDI DEBORAH SEGUITO GARA PICENUM CALCIO FEMMINILE/ARIETE CALCIO DEL 30.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Picenum Calcio Femminile di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

Publicato in Roma il 10 Aprile 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete